

Treaty shopping: pianificazione aggressiva e ruolo del certificato fiscale

di Marco Bargagli - guardia di finanza, verifiche complesse presso il Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Torino¹

Il “treaty shopping” può essere definito come una forma di elusione fiscale internazionale attuata in concreto tramite lo sfruttamento, indebito, degli accordi internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. Per arginare il fenomeno in rassegna, sia la normativa convenzionale sia quella domestica contengono una particolare clausola antiabuso conosciuta come “beneficial ownership”, la quale riconosce l'applicazione della ritenuta ridotta o l'azzeramento del prelievo fiscale, solo se il percettore finale delle somme erogate è il beneficiario effettivo del reddito. Sotto il profilo documentale, il sostituto d'imposta italiano deve formalmente procurarsi, prima del pagamento dei flussi, un preciso set documentale che, sulla base del recente orientamento giurisprudenziale, sta assumendo sempre maggiore rilevanza ai fini probatori. Nel presente elaborato sarà quindi illustrato l'ambito giuridico nazionale e internazionale di riferimento, evidenziando anche il ruolo della certificazione fiscale rilasciata dallo Stato estero di residenza del percettore non residente ai fini dello status di beneficiario effettivo.

Premessa

La clausola del “beneficiario effettivo” è riconosciuta dalla comunità internazionale come uno degli strumenti per arginare il “treaty shopping”, ossia quella insidiosa forma di abuso dei trattati internazionali, attuata mediante la costituzione di società veicolo (c.d. *conduit company*), che si interpongono tra lo Stato della fonte reddituale (Italia) e lo Stato del beneficiario finale dei redditi (estero).

La strategia elusiva ha come obiettivo finale quello di erogare particolari tipologie di flussi reddituali (ad esempio dividendi, interessi o *royalties*) azzerando o riducendo la ritenuta alla fonte (c.d. *withholding tax*) sfruttando, senza averne il diritto, i benefici previsti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o le direttive comunitarie.

In merito le convenzioni internazionali, agli articoli 10, 11 e 12, contengono la predetta clausola antiabuso (denominata “beneficiario effettivo” o “*beneficial ownership*”) la quale consente di

¹ Il contributo viene redatto a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.


disapplicare, in chiave anti-elusiva, le più favorevoli condizioni previste dalle direttive comunitarie o dagli accordi bilaterali stipulati tra i vari Paesi nel mondo.

Tali fenomeni elusivi sono illustrati anche dalla prassi operativa, che ha fornito una precisa definizione delle singole ipotesi di pianificazione fiscale di seguito evidenziate:

- il “*treaty shopping*”, mediante il quale si tende a sfruttare indebitamente un certo regime vantaggioso contenuto in una o più Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, soprattutto attraverso l’artificiosa localizzazione di una struttura economica (c.d. *conduit company*) in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione, affinché detta struttura diventi funzionale alla fruizione delle agevolazioni previste dal trattato internazionale, altrimenti non accessibili;
- il “*directive shopping*”, che si realizza quando un’entità residente in uno Stato non appartenente all’UE interpone in uno Stato membro, con il quale - di norma - lo Stato in cui risiede ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni ritenuta favorevole, un’altra entità, al solo scopo di beneficiare, indebitamente, del regime fiscale previsto dalla disciplina dell’Unione Europea;
- il “*rule shopping*”, che consiste nella ricerca, all’interno di una Convenzione internazionale, della disposizione che comporta il minor prelievo fiscale, adeguando a essa, quanto meno da un punto di vista formale, le operazioni economiche che si intendono porre in essere².

La pianificazione fiscale internazionale si realizza, come detto, impiegando nella transazione economica società meramente interposte, con il precipuo scopo di ottenere, indebitamente, la riduzione o l’azzeramento del prelievo fiscale alla fonte a titolo di imposta.

Esempio n. 1: pagamento di *Royalties passive*




² Cfr. Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, [circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della GdF - volume III - parte V - capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 333 e ss..

Lo schema elusivo sopra schematizzato prevede l'interposizione di un soggetto di diritto olandese (Beta B.V.), mera *conduit*, tra l'erogante dei redditi (Italia) e il beneficiario finale degli stessi (soggetto extra-UE), al solo scopo di ridurre il prelievo fiscale (5% vs 10%).

Nell'esempio considerato supponiamo che Beta B.V. (con sede legale in Olanda) non sia il beneficiario effettivo dei flussi reddituali, in quanto risulta meramente interposta nella transazione economica: le *Royalties* corrisposte dalla società italiana Gamma vengono immediatamente retrocesse nei confronti della società extracomunitaria Alfa, con sede legale negli Emirati Arabi Uniti, conseguendo un ingente risparmio fiscale.

Infatti, senza l'interposizione della società Beta B.V., la ritenuta fiscale applicata a titolo di imposta sarebbe stata quella del 10% prevista dalla Convenzione internazionale Italia - Emirati Arabi Uniti e non quella del 5% prevista dal trattato bilaterale Italia - Olanda.

Esempio n. 2: pagamento di dividendi



In tale ipotesi, considerato che Beta B.V. detiene il 100% del capitale sociale della società italiana Gamma Spa, ai dividendi pagati al soggetto olandese è possibile applicare il regime comunitario di esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Infatti, il trattamento fiscale dei dividendi previsto dalla Direttiva 90/435/CE (c.d. Direttiva Madre-Figlia), corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia nei confronti di società o enti controllanti, residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea, è disciplinato dall'[articolo 27-bis](#), D.P.R. 600/1973.

Con lo scopo di eliminare la doppia imposizione economica e giuridica sui dividendi distribuiti da "società figlie" nei confronti di "società madri", entrambe residenti ai fini fiscali in diversi Stati membri dell'Unione Europea, la citata Direttiva Madre-Figlia prevede infatti 2 modalità di applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:

1. il regime del rimborso (ex [articolo 27-bis](#), comma 1, D.P.R. 600/1973): in questo caso il soggetto residente in Italia, alle condizioni previste per l'applicazione della direttiva madre-figlia, deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27](#), comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973 (1,20%). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita;
2. il regime dell'esenzione (articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973): in tale seconda ipotesi il soggetto residente in Italia, al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione della Direttiva Madre-Figlia, su richiesta del soggetto non residente può anche non operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta (nella misura che risulterebbe prevista dall'articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973). Di contro, l'articolo 10 della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama, ratificata con la L. 208/2016, prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità con la legislazione di detto Stato ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
 - il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi;
 - il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Nell'ipotesi prospettata la pianificazione fiscale aggressiva si realizza con l'interposizione di un soggetto di diritto olandese (Beta B.V.), mera *conduit*, tra l'erogante dei redditi (Italia) e il beneficiario finale degli stessi (soggetto extram UE), al solo scopo di azzerare completamente il prelievo fiscale, applicando la Direttiva comunitaria Madre-Figlia e, a livello domestico, l'esenzione prevista dall'articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973. Anche in tale circostanza assumiamo, a titolo esemplificativo, che Beta B.V. (con sede legale in Olanda) non sia il beneficiario effettivo dei flussi reddituali, in quanto risulta meramente interposta nella transazione economica, tenuto conto che i dividendi corrisposti dalla società italiana Gamma Spa vengono immediatamente retrocessi nei confronti della società extracomunitaria Alfa, con sede legale nella Repubblica panamense.

Di contro, senza l'interposizione della società Beta B.V., la ritenuta fiscale applicata a titolo di imposta sarebbe stata quella del 5% o del 10%, come previsto dalla Convenzione internazionale Italia – Panama, non potendo usufruire del regime di esonero previsto dalla Direttiva comunitaria Madre-Figlia.

Le disposizioni antiabuso a livello internazionale e commentario Ocse

La “clausola del beneficiario effettivo” (*“beneficial ownership clause”*) è rinvenibile nei trattati internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi stipulati dall'Italia con altri Paesi, nella Direttiva comunitaria 2003/49/CE (interessi canonici) e anche nelle disposizioni domestiche (ad esempio [articolo 26-quater](#), D.P.R. 600/1973).

La disposizione antielusiva vuole contrastare artificiose triangolazioni nei flussi reddituali e, simmetricamente, l'interposizione di un soggetto terzo tra l'erogante dei redditi e il beneficiario effettivo degli stessi, al fine di utilizzare le condizioni più favorevoli previste dagli accordi internazionali. In particolare, come già accennato, la clausola del beneficiario effettivo è presente negli articoli 10, 11 e 12 del Modello di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi. Sul punto, il Commentario Ocse prevede che il concetto di beneficiario effettivo deve essere interpretato alla luce dello scopo e dell'oggetto della Convenzione medesima, ossia non solo quello riferito all'eliminazione della doppia imposizione economica, ma anche alla prevenzione dell'elusione e dell'evasione fiscale³. In merito, l'edizione 2014 del Modello Ocse di Convenzione e relativo Commentario⁴ prevede che è considerato il beneficiario effettivo dei flussi reddituali, il percettore dei redditi che gode del semplice diritto di utilizzo dei flussi reddituali (*right to use and enjoy the interest*) e non sia, conseguentemente, obbligato a retrocedere gli stessi ad altro soggetto, sulla base di obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*)⁵.

³ Cfr. commentario agli articoli 10, 11 e 12 del Modello Ocse di convenzione: *“the term beneficial owner is not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and light of the object and purpose of the convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance”*. Per tale motivo, il Commentario sottolinea l'utilità di prevedere specifiche clausole anti-abuso dei Trattati, tra le quali spicca la c.d. *“beneficial ownership clause”*.

⁴ Documento denominato *“The 2014 update to the oecd model tax convention”*.

⁵ Ad esempio, in caso di interessi, si riporta il commentario all'articolo 11 del Modello Ocse di convenzione. *Commentary on Article 11 - paragraph 10.2 In these various examples (agent, nominee, conduit company acting as a fiduciary or administrator), the direct recipient of the interest is not the “beneficial owner” because that recipient's right to use and enjoy the interest is constrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person. Such an obligation will normally derive from relevant legal documents but may also be found to exist on the basis of facts and circumstances showing that, in substance, the recipient clearly does not have the right to use and enjoy the interest unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person. This type of obligation would not include contractual or legal obligations that are not dependent on the receipt of the payment by the direct recipient such as an obligation that is not dependent on the receipt of the payment and which the direct recipient has as a debtor or as a party to financial transactions, or typical distribution obligations of pension schemes and of collective investment vehicles entitled to treaty benefits under the principles of paragraphs 6.8 to 6.34 of the Commentary on Article 1. Where the recipient of interest does have the right to use and enjoy the interest unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person, the recipient is the “beneficial owner” of that interest. It should also be noted that Article 11 refers to the beneficial owner of interest as opposed to the owner of the debt-claim with respect to which the interest is paid, which may be different in some cases.*

Quindi, i benefici previsti dagli accordi bilaterali possono operare solo nei confronti dell'effettivo beneficiario del reddito (dividendo, interesse, *royalties*), non spettando al soggetto che agisce solo in qualità di mero fiduciario, agente, intermediario⁶.

Raccolta giurisprudenziale in tema di beneficiario effettivo

Sulla base dei recenti contenziosi, instauratesi tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti in tema di beneficiario effettivo, sono state raccolte le principali pronunce giurisprudenziali di riferimento, che hanno dato estremo risalto al ruolo della certificazione fiscale rilasciata dal soggetto non residente. Infatti, prima di effettuare il pagamento dei flussi reddituali nei confronti del soggetto non residente, il sostituto d'imposta italiano dovrà acquisire la pertinente documentazione, rilasciata dal percettore estero, che consentirà la diretta applicazione del regime tributario previsto dagli accordi internazionali. Sullo specifico punto, l'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la [circolare n. 26/E/2009](#), ha chiarito che:

“conformemente a quanto previsto in via generale, i soggetti residenti che corrispondono gli utili applicheranno la ritenuta ridotta solo previa richiesta dei beneficiari non residenti. La richiesta deve essere corredata di idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza, analogamente a quanto richiesto dall'articolo 27-bis, D.P.R. 600/1973 ai fini dell'applicazione dell'esenzione madre-figlia. In mancanza di questa richiesta documentata gli utili continueranno a scontare l'aliquota ordinaria del 27% o quella più favorevole prevista dalla Convenzione applicabile”.

Sempre sul tema degli oneri documentali, l'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso, con la [circolare n. 32/E/2011](#), si è espressa circa i criteri di valutazione della legittimità delle istanze di rimborso delle ritenute applicate sui dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell'Unione Europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e le condizioni richieste per l'applicazione della ritenuta alla fonte in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

In merito, per potere beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, il percettore del dividendo deve esibire un certificato, rilasciato dalle competenti autorità fiscali del proprio Stato di residenza, con

⁶ Per approfondimenti sul tema Cfr. M. Bargagli, [“Treaty shopping nella recente evoluzione giurisprudenziale”](#), in Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 12/2017.

lo scopo di attestare la residenza ai fini fiscali in tale Stato e la qualifica di soggetto passivo dell'imposta locale sul reddito delle società, come previsto dall'[articolo 27-bis](#), D.P.R. 600/1973⁷.

La rilevanza del certificato fiscale

Schematizziamo, di seguito, i precedenti giurisprudenziali intervenuti a favore della rilevanza probatoria del certificato fiscale utile a accertare lo *status* di beneficiario effettivo.

| Estremi sentenza | Descrizione |
|--|---|
| CTR di Torino, sentenza n. 28/2012 | il soggetto italiano può limitarsi ad assumere la certificazione fiscale rilasciata dal Paese estero quale valido elemento di prova della sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti dalle medesime disposizioni commerciali per beneficiare di regimi fiscali di favore |
| CTR di Milano, sentenza n. 2897/2015 | per accertare lo <i>status</i> di beneficiario effettivo, occorre dimostrare che: <ul style="list-style-type: none"> • il reddito sia stato imputato al soggetto non residente secondo la Legge fiscale dello Stato in cui esso risiede. Tale circostanza può facilmente essere accertata mediante la ricezione del certificato di residenza rilasciato dalle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo • il soggetto cui il reddito è imputato non deve avere alcun obbligo, legale e contrattuale, di trasferire il reddito ad altro soggetto, sulla base di un'obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto |
| CTP di Milano, sentenza n. 9819/1/2015 | per provare la qualifica di beneficiario effettivo necessaria per l'esenzione da ritenuta sugli interessi ai sensi dell' articolo 26-quater , D.P.R. 600/1973 e della direttiva 2003/49/CE è sufficiente esibire la certificazione di residenza nello Stato comunitario |

| Estremi sentenza | Descrizione |
|---|--|
| CTR della Lombardia, sentenza n. 1068/21/2018 | il giudice ha ravvisato le condizioni formali e sostanziali per accedere al regime fiscale agevolato. Alla società italiane che agiscono in qualità di sostituto d'imposta non può essere richiesta l'ulteriore condotta tesa a verificare la veridicità della natura di |

⁷ Conformemente, cfr. M. Bargagli "Per attestare lo status di beneficiario effettivo basta il certificato di residenza", in *Fiscalità e commercio internazionale* n. 3/2016, pag. n. 23, Ipsoa editore.

| | |
|--|---|
| | <p>beneficiario effettivo da parte della società percipiente i redditi.</p> <p>La verifica circa l'effettività e la corrispondenza delle dichiarazioni rese da terze parti contraenti, non può essere esigibile nei confronti del sostituto d'imposta che abbia dimostrato di ottemperare agli obblighi imposti dalla legge usando l'ordinaria diligenza, a meno di non snaturarne il ruolo attribuito dalla legislazione fiscale</p> |
|--|---|

I precedenti giurisprudenziali che prescindono dal certificato fiscale

Nel panorama giurisprudenziale di riferimento possono essere inoltre citati ulteriori precedenti che non hanno conferito alla certificazione fiscale acquisita dal soggetto non residente, importanza dirimente ai fini della verifica dello *status* di beneficiario effettivo.

| Estremi sentenza | Descrizione |
|--|---|
| CTR della Lombardia, sentenza n. 5986/2016 | <p>il giudice tributario ha accolto la tesi dell'Amministrazione finanziaria rilevando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i generici elementi indicati nelle fatture emesse dalla <i>holding</i> olandese non avevano consentito di identificare il marchio concesso in licenza. Inoltre, l'ufficio aveva idoneamente dimostrato che il soggetto non residente operava quale mero interposto, non essendo il beneficiario effettivo dei flussi reddituali a nulla rilevando, in tal senso, l'esibizione della certificazione fiscale rilasciata dall'amministrazione estera • con riguardo al pagamento dei dividendi, non è stato adeguatamente dimostrato che la partecipazione non era detenuta dalla casa madre lussemburghese con lo scopo di beneficiare del regime di esenzione previsto dalla Direttiva Madre-Figlia |
| CTR di Milano, sentenza n. 2707/2018 | <p>il giudice tributario ha accolto la tesi dell'Agenzia delle entrate, che aveva proposto il recupero a tassazione di ritenute alla fonte non operate, in violazione dell'articolo 26-quater, D.P.R. 600/1973, non attribuendo quindi "valore legale" alla certificazione rilasciata dalle autorità fiscali estere.</p> <p>La società estera non è stata giudicata il beneficiario effettivo delle somme erogate dai soggetti italiani (interessi passivi), non svolgendo una reale attività economica, risultando meramente interposta quale</p> |

| | |
|--|---|
| | “struttura passante”, avendo “retrocesso” le somme ricevute ad altri soggetti economici (individuati come i titolari effettivi dei flussi reddituali) |
|--|---|

La particolare disciplina antielusiva prevista in tema di dividendi

La Direttiva comunitaria 90/435/CE (madre-figlia) prevista in materia di dividendi, a differenza della Direttiva comunitaria 2003/49/CE (interessi-canonici) prevista in tema di interessi e *royalties*, non contiene un esplicito richiamo alla clausola del beneficiario effettivo. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva Madre-Figlia rende comunque operante *“l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi”*. In precedenza, il Legislatore aveva introdotto, nel nostro ordinamento, una disposizione antielusiva specifica contenuta nell'[articolo 27-bis](#), comma 5, D.P.R. 600/1973, il quale disponeva che, quando la società “madre” risultava controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno degli Stati dell'Unione Europea, il regime di esonero dall'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta operava a condizione che la società comunitaria avesse dimostrato *“di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame”* ponendo, quindi, l'onere della prova a carico del soggetto estero che percepiva i dividendi, che doveva dimostrare le valide ragioni economiche sottostanti alla detenzione della partecipazione nella società figlia italiana.

Successivamente, con riferimento alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016, il comma 5, articolo 27-bis, D.P.R. 600/1973 è stato sostituito dall'[articolo 26](#), comma 2, lettera b), L. 122/2016.

Quindi, in attuazione della Direttiva comunitaria 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, le disposizioni antielusive in tema di dividendi sono oggi disciplinate nel nostro ordinamento nazionale con l'eventuale applicazione dell'[articolo 10-bis](#), L. 212/2000 (recante la nuova disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale).

Con particolare riferimento ai profili elusivi in tema di pagamento di dividendi si è recentemente espressa la CTR Lombardia, sezione 18, con la [sentenza n. 3001/2018](#).

Il giudice tributario, accogliendo il ricorso del contribuente, ha evidenziato che le eventuali clausole antielusive devono essere provate dall'Amministrazione finanziaria con argomenti convincenti e prove idonee anche qualora, come sopra indicato, l'ordinamento giuridico “obblighi il contribuente” a fornire le valide ragioni economiche delle operazioni poste in essere.

In particolare, il giudice di merito ha chiarito che:

- il contribuente ha concretamente dimostrato come i dividendi provenienti dall'Italia non sono potuti confluire, per effetto di eventuali retrocessioni, verso società controllanti in Stati o territori extra UE (Antille o Singapore);
- contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio finanziario, risulterebbe del tutto irragionevole escludere l'applicazione del regime agevolato previsto dalla normativa in questione pur a fronte della dimostrazione, in relazione al caso specifico, dell'assenza di qualsivoglia utilizzazione abusiva dello stesso;
- i dividendi della società italiana sono stati impiegati per ripagare un debito che la madre europea aveva nei confronti di una propria consociata austriaca e, conseguentemente, sono stati concretamente reimpiegati da parte del percettore dei redditi.

Inoltre, per l'anno considerato e per quelli successivi, il soggetto estero che ha percepito gli utili non ha proceduto ad alcuna distribuzione dei propri dividendi (situazione che conferma la mancanza di retrocessioni dei redditi percepiti nei confronti delle proprie controllanti):

“di modo che venga materialmente meno la possibilità di qualificare questa società “madre” come mero soggetto interposto, non avendo la stessa svolto il ruolo principe per cui tale genere di soggetti verrebbero creati, ossia la ripetizione di quanto ricevuto da un primo soggetto in favore del soggetto effettivamente destinatario della somma”.

In definitiva, il giudice tributario ha sancito che:

“oltre alla dimensione fattuale, l'illegittimità dell'avviso è dimostrata, una volta per tutte, dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotte dall'attuale appellata volta a sostenere l'effettiva operatività delle società controllanti europee, che dunque non possono considerarsi, a differenza di quanto sostenuto dall'ufficio, mere holdings statiche. Ciò posto, dunque, non vengono meno solo i presupposti meramente fattuali, ma anche quelli individuati dalla norma, ai fini dell'applicazione della clausola anti-abuso data dall'articolo 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973”.

In buona sostanza, la documentazione prodotta in giudizio è stata giudicata idonea a dimostrare che la casa madre europea svolgeva un'effettiva attività di gestione delle partecipazioni, disponendo di acquisti e cessioni di quote, nonché concessioni di finanziamenti, così da conseguire consistenti ricavi sull'attività di *holding*, oltre che aver conseguito perdite in relazione alla medesima attività, sufficienti a dimostrare l'effettiva operatività del soggetto⁸.

⁸ Conformemente cfr. M. Bargagli, *“Dividendi a soggetti esteri: onere probatorio a carico del contribuente”*, Euroconference news, edizione del 17 ottobre 2018.

Conclusioni

La normativa in tema di *treaty shopping* sta creando, per gli addetti ai lavori, notevoli incertezze applicative. Nel presente articolo è stato illustrato come la giurisprudenza di merito, nella sua interpretazione prevalente, stia attribuendo estrema importanza al ruolo della certificazione rilasciata da parte del soggetto non residente che percepisce i redditi, in quanto al sostituto d'imposta italiano non possono essere richiesti oneri amministrativi o probatori ulteriori rispetto a quello che la normativa fiscale già formalmente prevede.

A parere di chi scrive, le contestazioni nella specifica materia potranno essere sostenibili solo in presenza di strutture estere artificiose meramente interposte, che non svolgono una reale attività economico-commerciale, ma si limitano a retrocedere i flussi reddituali in Stati o territori *off-shore*, operando al solo scopo di ottenere, indebitamente, un vantaggio fiscale disapprovato dall'ordinamento giuridico.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da
professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by valeria_alsakova / Freepik